Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1692.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, nel testo seguente:

Art. 1. — Gli edifici che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per concessione risultante da contratto di affitto, non possono essere nè venduti nè dati in locazione, per uso diverso da quello alberghiero, senza la autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2. — Per ottenere tale autorizzazione gli interessati dovranno far pervenire al Ministero per la stampa e la propaganda una istanza nella quale sarà indicato lo stabile che si intende vendere o locare, coi dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

Il Ministero per la stampa e la propaganda dovrà comunicare la sua decisione entro un mese dal giorno nel quale sarà spedita l'istanza. Il termine decorrerà dalla consegna all'ufficio postale. Trascorso tale termine in mancanza di comunicazioni l'istanza s'intenderà accolta.

Art. 3. — Il Ministero per la stampa e la propaganda concederà tale autorizzazione allorchè avrà accertato che la destinazione alberghiera non è necessaria alle esigenze del movimento turistico na-

zionale. Accertata invece la necessità di mantenere la destinazione alberghiera il Ministero per la stampa e la propaganda ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo entro tre mesi dall'invio dell'istanza, secondo le modalità previste nell'articolo precedente, a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere, almeno per dieci anni, la destinazione alberghiera, fissando all'uopo convenienti garanzie.

Il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita o di locazione, è determinato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, sentito il Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici), la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nonchè la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Fermi restando gli effetti del decreto Ministeriale per ciò che concerne la prelazione a favore dell'Ente o della persona in esso indicati, il proprietario, il locatore o l'affittuario, che non ritenga giusto il prezzo fissato, può, entro un mese dalla notificazione del decreto, adire l'Autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo in contraddittorio con l'Ente o con la persona anzidetta.

Nel caso che l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il contratto di vendita o di locazione è nullo, ma l'azione di nullità potrà essere opposta e promossa unicamente dal Ministero per la stampa e la propaganda entro due anni dalla vendita o dalla locazione.

Quando il Ministero per la stampa e la propaganda abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al presente articolo, le parti, qualora non si mettano d'accordo in ordine alle clausole inerenti alla vendita e alla locazione, possono concordemente chiedere al predetto Ministero che determini le clausole stesse.

Art. 4. — Il locatore di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, nel caso di disdetta o di citazione per finita locazione o per mancato pagamento del canone, nell'iniziare gli atti contro il conduttore, deve darne avviso al prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, che ne informerà il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 5. — Il locatario di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, che intenda richiedere il rinnovo del contratto di locazione, deve farne domanda al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto di ufficiale giudiziario, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti già scaduti, per immobili dai quali il conduttore non sia stato sfrattato o che verranno a scadere entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la domanda di rinnovo dovrà essere fatta con le modalità sopra indicate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il locatore dovrà rispondere se concede o meno il rinnovo, entro giorni venti dalla notifica della domanda del locatario.

La domanda per il rinnovo del contratto di locazione potrà essere presentata dal locatario che sia stato adempiente al pagamento del canone di affitto.

Nel caso che tale adempienza sia contestata dal locatore, il Ministero per la stampa e la propaganda stabilirà se il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone.

Tale accertamento non sarà effettuato quando la inadempienza sia stata in precedenza accertata giudizialmente anche con sentenza non passata in giudicato, purchè regolarmente notificata.

Allorchè il locatore non intenda gestire l'albergo direttamente o non l'abbia dato in locazione con contratto regolarmente registrato ed anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, e qualora tra il locatario ed il locatore non sia stato raggiunto l'accordo, il Ministero per la stampa e la propaganda si avvarrà della facoltà attribuitagli dall'art. 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere la rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salvo al locatore o al proprietario di adire l'Autorità giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto Ministeriale che fissa il canone di locazione, per quanto concerne il canone, fermi restando gli effetti del decreto stesso nei riguardi della rinnovazione del contratto di affitto.

Spetta al Ministero per la stampa e la propaganda di concedere l'autorizzazione nel caso che il locatore intenda gestire direttamente l'albergo.

Art. 6. — Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'art. 4 è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Art. 7. — Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termine del decreto stesso. Questo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1693.

Concessione, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, della corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale Comandante superiore A. O.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo dare al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio una testimonianza della riconoscenza nazionale per le alte benemerenze acquisite verso la Patria;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A titolo di riconoscenza nazionale continueranno ad essere corrisposti a vita al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, in aggiunta al trattamento economico spettantegli come Maresciallo d'Italia, Capo di Stato Maggiore generale, l'indennità coloniale, l'indennità per spese di rappresentanza, il soprassoldo di operazioni e la razione viveri in contanti da lui percepiti quale Comandante superiore A. O. in virtù del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 388, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1232.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 377, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1694.

Approvazione dell'Accordo tra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato in data 6 giugno 1936 in Guatemala, mediante scambio di Note, per regolare le relazioni di navigazione e di commercio fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1936.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 75. — MANCINI.

Guatemala, 6 giugno 1936-XIV

Signor Ministro,

In considerazione del fatto che col 28 Febbraio 1936 è venuto a scadere il Trattato di commercio e navigazione Italo-Guatemalese del 15 Settembre 1926, ho l'onore di dichiarare a Vostra Eccellenza che il mio Governo è d'accordo di regolare, a partire dalla data della suddetta scadenza, le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi sulla base dell'applicazione reciproca della clausola della nazione più favorita. Resta inteso che ciascuno dei due Governi avrà facoltà di denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, il quale in tal caso avrà termine tre mesi dopo.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il R. Incaricato d'affari d'Italia:
PAOLO CORTESE.

Sua Eccellenza il Licenciado
Don José Gonzales Campo
Ministro delle finanze e del tesoro
Ministro degli affari esteri a. i.
GUATEMALA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

SECRETERIA DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DE GUATEMALA

Guatemale, 6 de Junio de 1936.

Senor Encargado,

En consideraciòn de que el 28 de Febrero de 1936 venciò el tratado de comercio y navegaciòn guatemalteco-italiano del 15 de Septiembre de 1926, tengo el honor de declarar a Vuestra Senoria que mi Gobierno està de acuerdo en regular desde la fecha de dicho vencimiento las relaciones de comercio y de navegaciòn entre los dos paises sobre la base de la aplicaciòn rècíproca de la clàusula de la naciòn màs favorecida. Queda entendido que cada uno de los dos Gobiernos tendrà facultad de denunciar en cualquier momento el presente acuerdo, que en tal caso tendrà termino tres meses despuès.

Aprovecho esta nueva oportunidad para reiterar a Vuestra Senoria las seguridades de mi màs alta consideraciòn.

J. GONZALES CAMPO.

Honorable Senor Comendador Paolo Cortese
Encargado de Negocios de Italia
CIUDAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

AVVISO DI RETTIFICA.

Il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1683, per l'approvazione della variante al piano regolatore di Genova nella regione S. Fruttuoso (zona compresa fra corso Sardegna, salita dell'Orso e via Giardini), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 1936-XIV, è stato erroneamente indicato come Regio decreto-legge.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1936-XIV.
Autorizzazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a provvedere alla distribuzione e ad esercitare il commercio dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1936, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 268;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) anche il compito di procedere alla distribuzione ed al commercio dei minerali metallici;

Decreta:

Articolo unico. — L'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è autorizzata a provvedere alla distribuzione e ad esercitare il commercio dei minerali metallici.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI. — *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1936-XIV.
Misura dei premi da assegnare nel mese di giugno ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1935, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di giugno 1936, sono fissati nella misura seguente:

Seta tratta greggia semplice	L. 36,70
Seta tratta greggia addoppiata o torta	» 39,20
Seta tratta tinta	» 39,20
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	» 14,70
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	» 22 —
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	» 3,70
Fili da cucire:	
di seta	» 39,20
di cascami di seta	» 22 —
Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:	
a) allo stato greggio:	
seta	» 41,70
filati di doppio	» 16,70
schappe	» 25 —
bourette	» 3,70
b) allo stato tinto e finito:	
seta	» 44,20
filati di doppio	» 18,70
schappe	» 28 —
bourette	» 4,70

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1936-XIV.
Proroga di restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in sei zone della provincia di Rieti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Ad eccezione delle zone 2, 3 e 4 che vengono restituite alla libera caccia, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 agosto 1935, nelle rimanenti tre sottoelencate zone della provincia di Rieti, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37:

1ª *Territorio di Rieti - Gruppo del Terminillo*, delimitato dai seguenti confini:

a) vallone di Cantalice, dalla quota 950, a monte, fino alla quota 1400;

b) linea che da quota 1400 per quota 1820, per la valle di colle Leprino, quota 1616, 1772, 1500, 1941, 1965, posta all'inizio della Valle delle Mallunghe,

c) da Valle delle Mallunghe, costeggiando la quota 1202, fino a quota 850;

d) linea che da quota 850, a nord della quota 650, oltrepassando il Vallone di Lisciano, per quota 838 e 950 si ricongiunge al punto di partenza.

2ª *Zona di Montecchio ed adiacenze in territorio di Rieti e Contigliano* limitata come segue:

a) corso del fiume Velino, dalla confluenza col Turano, fino al ponte Carpegna;

b) strada dal ponte di Carpegna a quota 381;

c) arginatura che da tal punto va fino all'inizio della strada vicinale che porta alle località Comunali e Casali;

d) strada vicinale suddetta fino al fiume Turano;

e) corso del fiume Turano fino alla confluenza col Velino.

3ª *Zona prevalentemente boschiva nei territori di Toffia, Fara Sabina e Nerola*, delimitata come segue:

a) dalla località Sant'Alessandro, per la provinciale Farense fino al ponte di Toffia;

b) fosso Pianoro fino a C. Corsi Carlo;

c) strada vecchia Quinzia fino all'osteria di Nerola;

d) dalla Salaria fino al ponte Mercato;

e) strada da ponte Mercato al Molino Linguessa;

f) linea che da tale località, per quota 272, C. Monti, C. Manfredi, C. Alfieri porta al fontanile di San Fiano;

g) linea che da tale località per quota 440 e 520 si ricongiunge al punto di partenza.

Nella zona 2ª del presente decreto (territorio di Rieti e Contigliano) è permessa la caccia dei colombacci con preparazione di sito.

La Commissione venatoria provinciale di Rieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3792)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 15 settembre 1936-XIV, n. 10302-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1936-XIV.

(3808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa Lussignana di risparmio e prestiti in Lussinpiccolo (Pola).

Verbale della prima riunione ordinaria tenuta alle ore 11 del giorno 12 settembre 1936-XIV del Comitato di sorveglianza per la Cassa Lussignana di risparmio e prestiti, di Lussinpiccolo, nominato col decreto n. 61 in data 22 agosto 1936-XIV dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

È all'ordine del giorno la nomina del presidente del Comitato stesso.

Sono presenti tutti e tre i componenti del Comitato sigg. cav. Tarabocchia Eustacchio fu Eustacchio, Matcovich Giuseppe fu Matteo e dott. cav. Siercovich Giovanni fu Liubimiro.

Presiede il componente più anziano d'età cav. Tarabocchia Eustacchio fu Eustacchio, il quale propone anzitutto l'accettazione della nomina a componenti del Comitato di sorveglianza, indi designa quale presidente del Comitato il sig. Matcovich Giuseppe fu Matteo.

Senza discussione la proposta e la designazione fatte dal cavaliere Tarabocchia Eustacchio vengono accettate.

Con ciò il Comitato di sorveglianza per la Cassa Lussignana di risparmio e prestiti di Lussinpiccolo, composto dei tre componenti predetti, può iniziare l'esercizio delle sue funzioni, sotto la presidenza del sig. Matcovich Giuseppe fu Matteo.

La riunione si è chiusa alle ore 11,15.

Letto, chiuso e firmato:

Cav. Tarabocchia Eustacchio;
Matcovich Giuseppe;
Dott. cav. Siercovich Giovanni.

(3795)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio s. a., n. 174, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con quella regolata dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio s. a., n. 175, con il quale il cav. Rosario Inzinga fu Vito è stato nominato commissario liquidatore della indicata Cassa rurale;

Considerata la necessità di sostituire detto commissario liquidatore cav. Inzinga, perchè dimissionario;

Dispone:

Il cav. dott. Antonino Scarlata, fu Paolino, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Regalbuto (Enna) in sostituzione del cav. Rosario Inzinga, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia:
Capo dell'Ispettorato:
Azzolini.

(3796)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 5/1936 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
19 dicembre 1934	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Tappeto scendiletto (modello).	13341
8 febbraio 1935	Ditta Ernesto Lutteri, a Bressanone (Bolzano).	Guanto per sciolina (modello).	13342
29 aprile »	Inducap S. A. a Firenze.	Nastro di racello od altro materiale, conformato a tubo triangolare (modello).	13343
25 luglio »	Simonelli Pasquale a Napoli.	Macchina a vapore per fare l'ondulazione permanente dei capelli (modello).	13344
10 agosto »	Moneta Emilio, a Milano.	Scodellina per separare il tuorlo d'uovo dalla chiara (modello).	13345
17 settembre »	Ditta: Ponzio & Mezzadri, a Milano.	Telaio smontabile per specchi poligonali di toeletta (modello).	13346
19 » »	Società Industriale Misuratori S. I. M., a Milano.	Ferro da stiro a lucido a riscaldamento interno a gas o altri carburanti (modello).	13347
16 » »	Chinaglia Dino, a Belluno.	Voltometro tascabile a spine pieghevoli (modello).	13348
13 gennaio 1936	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Bordo di tenuta per maschere antigas (modello).	13349
21 » »	Contarini Oscar, a Milano	Caratteri amarici per macchine da scrivere (modello).	13350
10 febbraio »	Voortmann Walter, a Dortmund (Germania).	Tappo da borracciatura per fori da mina (modello).	13351
» » »	Voortmann Walter, a Dortmund (Germania).	Tappo da borracciatura per fori da mina (modello).	13352
» » »	De Franco Luciano, a Catania.	Involucro a forma di mezzo, o parte, di limone, per prodotti in polvere od in pasta (modello).	13353
24 » »	Chriskillin Beniamino, ad Issime (Aosta).	Carta da lettera ripiegabile a busta (modello).	13354
31 marzo »	Ditta E. Braun & Co., a Vienna.	Cappellino sportivo per signora costituito da un triangolo di stoffa con visiera attaccata al centro del lato più lungo del triangolo, che viene annodato dietro la testa (modello).	13355
21 » »	Mucci Gino, a Roma.	Astuccio per giuochi di carte (modello).	13356
30 » »	Galli Umberto, a Bovisio Mombello (Milano).	Furgoncino-giocattolo a pedale azionato da motore elastico applicato fra ruote assali (modello).	13357
» » »	Galli Umberto, a Bovisio Mombello (Milano).	Autocarro-giocattolo con piano inclinato per il carico scarico e con motore ad elastico applicato fra ruote assali (modello).	13358
31 » »	Ralteri Paolo detto Antonio a Milano.	Lampioncino di carta e cartone (modello).	13359
1° aprile »	Celmanti Anacleto, a Milano.	Impermeabile in tessuto di cotone o di lana, gommato, particolarmente studiato per uso coloniale (modello).	13360
» » »	Ditta: Lesa-Laboratori Elettrotecnici, a Milano.	Motorino ad induzione specialmente per radiogrammofono (modello).	13361
2 » »	Fleischer Marco, a Milano.	Dispositivo per tendere la biancheria nei locali chiusi (modello).	13362
» » »	Soc. An. Ugo Ottogalli, a Milano	Scatola per biscotti e dolciumi in genere (modello).	13363
3 » »	Ditta: International Radio, a Milano.	Apparecchio radioricevente (modello).	13364
10 » »	Biondi Serafino, a Roma.	Lapide funeraria (modello).	13365
11 » »	Ansaldo Società Anonima a Genova-Cornigliano.	Ruota di rinvio (modello).	13366
» » »	Ansaldo Società Anonima, a Genova-Cornigliano.	Ruota dentata (modello).	13367
» » »	Ansaldo Società Anonima, a Genova-Cornigliano.	Maglia principale per cingolo (modello).	13368
17 » »	Castagneris Guido, a Roma.	Motore trasformatore a controbiella (modello).	13369
18 » »	Tabacchiera Francesco, a Roma.	Telaio monotubo per furgoncino triciclo (modello).	13370
22 » »	Zuin Giuseppe, a Vicenza.	Imbuto di sicurezza per evitare il trabocco del liquido (modello).	13371
7 » »	Ditta Ponzio & Mezzadri, a Milano.	Armadietto per il deposito e l'uso dell'occorrente per radere la barba (modello).	13372
11 » »	Ditta F.lli Steinberg, a Milano.	Fibbia metallica per calzature da signora e simili (modello)	13373
» » »	Ditta F.lli Steinberg, a Milano.	Fibbia in ispecie per calzature da signora (modello).	13374
» » »	Ditta F.lli Steinberg, a Milano.	Fibbia metallica specialmente per calzature per signora (modello)	13375
13 » »	Ditta F.lli Steinberg, a Milano.	Fibbia in specie per calzature da signora (modello).	13376
22 » »	« La Mascalcia » Soc. An., a Milano.	Disegno per superficie di appoggio sul suolo, della parte in gomma dei ferri da cavallo speciali gommati (modello).	13377
17 » »	Soc. An. Mono Service Italiana, a Torino.	Cappuccio di cartone destinato a costituire la chiusura di sicurezza di damigiane o recipienti analoghi (modello).	13378
» » »	Predieri Augusto, a Lavino di Mezzo, Borgo Panigale (Bologna).	Pompa a catena per sollevamento d'acqua (modello).	13379
18 » »	Centola Federico, a Bologna.	Girandola magica (modello).	13380

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
26 marzo 1936	Menarini Ettore, a Bologna	Botola a saracinesca scorrevole ad apertura e chiusura automatica mediante rotazione di una cassa contenente i rifiuti da scaricare in essa botola (modello).	13381
27 » »	Centola Federico, a Bologna.	Scatolina porta penne e dolciumi foggiata a forma di pesce (modello).	13382
11 aprile »	Ditta: A. M. Pattono & C., a Genova.	Lavabo con camera di miscela predisposta nello stesso corpo del lavabo e con erogazione a bocchetta (modello).	13383
» » »	Ditta: A M. Pattono & C., a Genova.	Lavabo con camera di miscela predisposta nello stesso corpo della valvola e con erogazione attraverso a tubo curvo di riporto (modello).	13384
7 » »	Torres Duilio, a Venezia.	Bordo a giunto a spirale per palancole per paratie o ture (modello).	13385
24 » »	Ditta: Segre & Tedeschi, a Vercelli.	Tappo vitato in materia plastica (modello).	13386
29 » »	Monaco Valerio, a Roma.	Busta doppia con unito tagliando interno per ricevuta di consegna (modello).	13387
4 maggio »	Maja Vincenzo, a Genova.	Dispositivo per effettuare l'ondulazione permanente a vapore dei capelli (modello).	13388
24 aprile »	Manisco Franco, a Milano	Guidamano applicabile a qualsiasi pianoforte (modello)	13389
» » »	Soc. It. Pirelli Anonima, a Milano.	Guarnizione di tenuta per maschera antigas (modello).	13390
25 » »	Lunati Carlo, a Milano.	Lampada da tavolo (modello).	13391
28 » »	Ditta « Osram » Società Riunite Osram Edison Clerici, a Milano.	Paralume per illuminazione (modello).	13392
2 maggio »	Johnson Erich Arne e De Witt McBride James, a Duluth, St. Louis, Minnesota (S.U.A.).	Poltrona (modello).	13393
23 aprile »	Oliva Luigi, a Giaveno (Torino).	Grattugia (modello).	13394
28 » »	Ter-Marcossian Partev, a Torino.	Involucro comprendente un nastro piegato a soffietto (modello).	13395
7 » »	Società Anonima Prodotti «Bonifal», a Bologna.	Scatola in un solo pezzo a forma di triangolo equilatero (modello).	13396
12 maggio »	Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Scatola per filati cucirini (modello).	13397
14 » »	Biondi Serafino, a Roma	Lapide funeraria (modello).	13398
6 » »	Soc. Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Forma particolare di attacco dei ganci o anelli di collegamento fra bardatura e facciale, per maschere antigas (modello).	13399
6 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Armadietto per bagno (modello).	13400
6 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Armadietto per bagno (modello).	13401
8 » »	Ditta: Fellegara Giovanni, a Milano.	Congegno di scatto automatico a tempo per giocattoli (modello)	13402
9 » »	Crotti Alcide, a Milano.	Borsetta per signora (modello).	13403
9 » »	S. A. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Scatola di confezione e di esposizione per cravatte, giarrettiere e simili (modello).	13404
4 » »	Soc. An. Linx a Torino.	Tappo per serbatoio di benzina ed olio (modello).	13405
4 » »	Soc. An Linx, a Torino.	Tappo per serbatoio di benzina ed olio (modello).	13406
12 » »	Ing Gustavo Dufour & Figli Prodotti S. Giacomo, a Genova-Cornigliano.	Nuovo tipo di scatola a forma piramidale atta a contenere bustine per la confezione di acqua artificiale da tavola (modello).	13407
12 » »	Soldà Paolo, a Borgomanero (Vercelli).	Volantino poligonale in materia plastica a corazza metallica (modello).	13408
16 » »	Pegoretti Franco, a Milano.	Montatura per candele filtranti e sterilizzanti (modello).	13409
18 » »	Honsel Fritz, a Milano.	Serratura normale con scrocco elettrico applicabile sul lato interno delle porte (modello).	13410
18 » »	Olivelli Cesare, a Milano.	Solaio ad elementi in cemento armato con armatura incrociata (modello).	13411
19 » »	Soc. An Scatolificio Ambrosiano, a Milano.	Scatola di carta ondulata o simili per la confezione ed il trasporto di frutta (modello).	13412
12 » »	De Benedetti Giacomo, a Torino.	Dispositivo a pompa per il travaso e la distribuzione di lubrificanti e simili (modello).	13413
15 » »	Ratti Giuseppe, a Torino.	Para-occhi (modello).	13414
15 » »	Ricchetta Clemente a Torino.	Conca stradale a griglia mobile, con chiusura idraulica (modello).	13415
2 giugno »	Ditta: Fratelli Rondini, a Magione (Perugia).	Mensola ribaltabile per letto da campo o simile (modello).	13416
5 » »	Officine Metallurgiche Sgarbi, Chiozzi & C., a Ferrara.	Graticola per la cottura della carne sui fornelli (modello).	13417
10 » »	Manifattura Specchi e Vetri Felice Quentin, a Firenze.	Elemento di mosaico (modello).	13418
20 maggio »	Casorati Emilio, a Milano.	Specchio molato con bisello a sezione variabile (modello).	13419
20 » »	Casorati Emilio, a Milano.	Specchio molato con bisello a sezione variabile (modello).	13420
7 marzo »	Soc. An. Schmid, a Milano.	Disegno di tessuto arabescato, per stoffe e parati in genere privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso (disegno).	13421

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
7 marzo 1935	Soc. An. Schmid, a Milano.	Disegno di tessuto arabescato, per stoffe e parati in genere (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso) (disegno).	13422
7 » »	Soc. An. Schmid, a Milano.	Disegno di tessuto arabescato, per stoffe e parati in genere (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso) (disegno).	13423
7 » »	Soc. An. Schmid, a Milano.	Disegno di tessuto arabescato, per stoffe e parati in genere (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso) (disegno).	13424
4 aprile 1936	Quintavalla Marino, a Traversetolo (Parma).	Pompa per bicicletta costruita nel canotto reggisella (modello).	13425
29 maggio »	Brusa Giuseppe, a Milano.	Apparecchio a mano per spruzzare vernici (modello).	13426
29 » »	Ditta: Riccardo Castelli, a Milano.	Molla per braccio di leva porta-contatto per spinterogeni (modello).	13427
30 » »	Hoppler Alberto, a Milano.	Maniglia rovesciabile da applicarsi al tubo presso la moltiplica, nelle biciclette, per sollevarle e trasportarle (modello).	13428
2 giugno »	Soc. An. Bottonificio Bonetti & C., a Milano.	Cartina per bottoni di madreperla o affini (modello).	13429
3 » »	Lunati Carlo, a Milano.	Colonnetta oscillante sulla base per lampada da tavola (modello).	13430
4 » »	Soc. Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Pedalino semipneumatico (modello).	13431
6 » »	Ditta: « Distillerie Luigi Amedeo Bonomelli », a Milano	Tappatrice a mano per bottiglie con tappi corona (modello)	13432
8 » »	Seneca Federico, a Milano.	Insegna luminosa (modello).	13433
1° » »	Società Officine Sperimentali Anonima Torino, a Torino.	Testa di chiave (modello).	13434
14 aprile »	Tassoni Armando, a Bologna.	Ricopertura isolante per mantenere a temperatura liquidi contenuti in boraccie in genere (modello).	13435
2 maggio »	Centola Federico, a Bologna.	Spirale metallica laminata per giocattoli per bambini (modello).	13436
12 » »	Ditta: Pierantoni Alessandro di Luigi Gbellini, a Bologna	Seggiolino per bambini pieghevole a sdraio (modello).	13437
22 » »	Ghirlando Emanuele, a Torino.	Riflettore parabolico per fari fendinebbia (modello).	13438
29 » »	Ditta Fratelli Lombardo, a Genova.	Porta-siringa per fare automaticamente iniezioni ipodermiche (modello).	13439
8 giugno »	Strola Pietro, a Torino.	Pannello in lamiera di ferro per schedari (modello).	13440

Il Direttore: A. ZENGARINI.

(3811)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 12 agosto 1936-XIV, relativo al concorso per 5 posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo speciale della proprietà intellettuale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 1936, al numero 1 dell'art. 2, in luogo di « 17 febbraio 1916 » deve leggersi: « 17 febbraio 1936 », come risulta dal testo originale.

(3803)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli alla nomina ad ufficiale di complemento chimico-farmacista nella Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento nella Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli alla nomina di ufficiale di complemento chimico-farmacista nella Regia marina, in data 20 agosto 1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per titoli alla nomina ad ufficiale di complemento chimico-farmacista della Regia marina.

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli alla nomina ad ufficiale chimico-farmacista di complemento della Regia marina, per i gradi ed il numero di posti indicati nella tabella seguente.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggano i requisiti stabiliti dalle norme di legge riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, norme che si riportano allegate alla presente notificazione, purchè, alla data della notificazione stessa, non abbiano oltrepassato le età nella tabella seguente indicate per ciascun grado.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il grado a cui aspirano ad esser nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiale inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle gradutorie.

Capitano: posti n. 4, età massima anni 42.
Tenente: posti n. 8, età massima anni 40.
Sottotenente: posti n. 6, età massima anni 40.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti autorità:

a) estratto del registro degli atti di nascita (non sono ammessi i certificati);

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o l'estratto matricolare;

f) fotografia con firma debitamente autenticata;

g) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Segretario — o dal Vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal Segretario federale o dal Vice segretario federale o dal Segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli dovranno presentare invece il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

h) i titoli di studio (in originale o in copia autentica rogata da Regio notaio) e gli altri documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819.

I concorrenti potranno inoltre aggiungere altri speciali titoli di carriera, o professionali, o scientifici, eventualmente posseduti.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle predette lettere *b*), *c*) e *d*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dallo stesso.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e nel penultimo comma, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria d'avanzamento.

Art. 3. — Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'art. 2.

Art. 4. — L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Roma, addì 20 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Estratto del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 *maggio* 1932, *n.* 819.

. . . .

Art. 6. — Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7. — La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Ufficiali chimici-farmacisti.

Art. 13. — Possono concorrere alla nomina di ufficiale chimico-farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in chimica e farmacia, oppure il diploma di farmacista e la laurea in chimica pura.

. . . .

Al grado di capitano può concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma 1°, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale.

Al grado di tenente può concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° o conti almeno 3 anni di esercizio professionale.

Al grado di sottotenente può concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Legge 11 *marzo* 1926, *n.* 397.

Art. 48. — L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

(3305)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.